

2/2026 anteprima

Rivista di diritto dei media

ISSN 2532-9146

La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori di terzi

Marco Milani

Corte di cassazione, sez. I civile, ord. 10 luglio 2026, n. 22999

Il gestore di un blog non è gravato da un obbligo di preventiva selezione o controllo dei commenti inseriti da terzi; risponde tuttavia dei danni derivanti dalla loro diffusione quando sia provata la sua conoscenza del carattere diffamatorio dei contenuti e, pur potendo intervenire, ometta di rimuoverli tempestivamente, così consentendone la perdurante circolazione e realizzando una consapevole condivisione dell'offesa.

Sommario

Introduzione. - 1. La fattispecie e il principio di Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2026, n. 22999. - 2. Il percorso penale. - 3. La responsabilità civile ex post. - 4. Il rapporto con d.lgs. 70/2003, direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) 2022/2065. - 5. Vuoto legislativo e tecnica interpretativa. - 6. Conclusioni.

Introduzione

L'individuazione della responsabilità dell'amministratore di un blog per i commenti pubblicati da terzi non richiede di stabilire se ogni spazio di discussione debba essere preventivamente filtrato: una simile premessa contrasterebbe tanto con l'assetto europeo dei servizi intermediari quanto con la libertà di manifestazione del pensiero. Occorre piuttosto individuare quando la disponibilità tecnica dello spazio, unita alla conoscenza di uno specifico contenuto lesivo e alla scelta di mantenerlo accessibile, diventi giuridicamente imputabile al gestore.

L'ordinanza n. 22999/2026 della Cassazione civile offre un'importante conferma di questo criterio.¹ Si tratta di una pronuncia civile, che richiama

¹ Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2026, n. 22999 (non ancora pubblicata e CED non disponibile). Commentata, tra i primi, da C. Melzi d'Eril – G. E. Vigevari, *Il blogger risponde dei messaggi denigratori diffusi da altri. A rischio i commenti*, in *ilsole24ore.com*, 29 luglio 2026.

principi elaborati anche in sede penale, ma non introduce un obbligo generalizzato di moderazione preventiva. Essa ribadisce che il blogger non è gravato da un dovere generale di selezione preventiva dei commenti; tuttavia, quando abbia effettiva conoscenza di contenuti diffamatori immessi da terzi, la mancata tempestiva rimozione può fondare responsabilità. La decisione va letta nel solco di precedenti penali e civili, ma anche alla luce del d.lgs. 70/2003 e del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali.

1. La fattispecie e il principio di Cass. civ. n. 22999/2026

La controversia definita dall'ordinanza n. 22999/2026 nasceva da commenti denigratori pubblicati da terzi nel blog del ricorrente, dopo un post relativo a una vicenda giornalistica. Il giornalista attore aveva allegato che il post, nel prospettare l'ipotesi di una fake news o di una notizia non adeguatamente verificata, aveva innescato una campagna denigratoria e reazioni anche professionali; gli esposti disciplinari presentati nei suoi confronti erano stati poi archiviati.

I giudici di merito avevano accertato l'accessibilità dei commenti, la loro idoneità lesiva della reputazione professionale dell'attore, l'effettiva conoscenza da parte del gestore e la mancata rimozione sino all'avvio del giudizio di primo grado. Il Tribunale di Verona aveva liquidato il danno non patrimoniale in euro 23.000, secondo equità e sulla base delle Tabelle di Milano per la diffamazione a mezzo stampa e altri mezzi di comunicazione di massa. La Corte d'appello di Venezia aveva respinto gli appelli. La Suprema Corte ha infine rigettato il ricorso del blogger.

Il dato da valorizzare è la struttura fattuale dell'imputazione civile. La Corte non reputa sufficiente la sola titolarità del blog, né introduce un obbligo di moderazione preventiva. La responsabilità poggia su una condotta *ex post*: il gestore, una volta acquisita cognizione dei contenuti diffamatori, ne ha consentito la perdurante diffusione non rimuovendoli tempestivamente. Non ricorre, pertanto, una responsabilità da *status*, ma una responsabilità fondata sull'accertamento della conoscenza e dell'inerzia nel caso concreto.

L'ordinanza distingue, inoltre, il caso esaminato da Corte EDU, *Patrașcu c. Romania*, richiamato dal ricorrente.² Il precedente europeo riguardava un diverso contesto normativo e il diritto di critica: nella fattispecie italiana, invece, i commenti erano reputati denigratori perché fondati su fatti non veri e il gestore ne era consapevole. Il richiamo alla CEDU non autorizza, dunque, a trasformare l'assenza di un obbligo di sorveglianza preventiva in

² CEDU, *Patrașcu c. Romania*, ric. 1847/21 (2025).

un'immunità per la conservazione cosciente di contenuti illeciti.

2. La responsabilità penale

La prima sentenza in materia della Cassazione risale al 2019 e afferma che il blogger può rispondere della diffamazione aggravata *ex art.* 595, c. 3, c.p. per scritti denigratori immessi da terzi sul proprio sito quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione; tale concorso può emergere dalla mancata tempestiva rimozione dopo la conoscenza del contenuto³. Il principio è stato poi ribadito in successive pronunce di legittimità.⁴ Il blogger non è assimilabile al direttore responsabile della stampa e non gli si applica, neppure per estensione, l'art. 57 c.p.⁵ La Cassazione esclude una responsabilità da omesso controllo modellata su quella del direttore.⁶ Parimenti, non è corretto attribuire al gestore una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, c. 2, c.p., come se avesse un obbligo generalizzato di impedire ogni reato comunicativo commesso dagli utenti. La ricostruzione seguita è concorsuale: applicazione diretta degli artt. 110 e 595, c. 3, c.p. La condotta successiva all'immissione del commento può essere valutata come contributo volontario alla perdurante divulgazione, purché conoscenza e adesione siano provate. Non basta dunque l'inerzia astratta, ma occorrono elementi dai quali inferire la volontaria condivisione o adesione al contenuto lesivo.⁷

Questa impostazione salvaguarda il principio di personalità della responsabilità penale: la permanenza del testo non è equiparata a una colpa di organizzazione, ma può assumere rilievo quando esprima, nel caso concreto, una scelta cosciente di concorrere nella diffusione. Resta aperto il dibattito sulla compatibilità tra natura istantanea del reato e valorizzazione della condotta posteriore: il punto non può essere eluso con la sola formula

³ Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2019, n. 12546, CED 275995.

⁴ Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2022, n. 45680, in *Giurisprudenza Italiana*, 5, 2023, 1154 che ricostruisce l'addebito secondo le regole del concorso nel reato, escludendo sia la responsabilità *ex art.* 57 c.p. sia una posizione di garanzia *ex art.* 40, c. 2, c.p.

⁵ Sulla responsabilità penale del gestore di un sito per uno scritto offensivo pubblicato da un utente, S. Vimercati, *La responsabilità del gestore del sito per i contenuti pubblicati da soggetti terzi*, in questa *Rivista*, 2, 2021, 247 ss.

⁶ Sul discrimine tra blog e testata giornalistica telematica, nonché sull'inapplicabilità al blog dell'art. 57 c.p., v. Cass., Sez. U., 17 luglio 2015, n. 31022, *Fazzone*, CED 264089-264090; Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2019, n. 12546, CED. 275995; M. Pezzella, *La diffamazione*, Milano, 2026, spec. 997-1000 e 1009 ss.

⁷ M. Pezzella, *La diffamazione*, cit., § 15.3.4.

della *culpa in vigilando*.⁸

3. La responsabilità civile

In sede civile il baricentro è l'art. 2043 c.c., quale clausola generale dell'illecito aquiliano, in combinazione con l'art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale. L'art. 2043 non impone, di per sé, un generale monitoraggio della rete o dei commenti. Esso consente invece di valutare antigiuridicità, colpa, nesso causale e danno alla luce del comportamento concretamente tenuto dal gestore, delle caratteristiche del servizio e della conoscenza dell'offesa.

La Cassazione civile ha chiarito che il blogger non ha un dovere preventivo di selezione e controllo dei commenti di terzi, diversamente dal soggetto che eserciti un ruolo attivo di filtro⁹. La responsabilità può sorgere se, venuto a conoscenza di contenuti diffamatori, egli non si attivi per rimuoverli tempestivamente. Tale principio è stato ribadito successivamente dalla giurisprudenza di legittimità, precisando un profilo operativo: per la conoscenza dell'illiceità manifesta non è necessariamente indispensabile una previa comunicazione dell'autorità.¹⁰

In ambito civile, il giudizio risarcitorio non richiede una surrettizia trasposizione del concorso penale, né presuppone sempre la stessa intensità probatoria richiesta per il dolo. Ciò nondimeno, il parametro della conoscenza effettiva o concretamente acquisita e della ragionevole tempestività della reazione resta una garanzia contro responsabilità oggettive. Una segnalazione circostanziata, l'intervento diretto del gestore nella discussione, la reiterazione di messaggi offensivi o la palese illiceità del testo possono avere peso; la mera possibilità astratta di controllare non dovrebbe bastare.

⁸ In senso critico sulla qualificazione commissiva della mancata rimozione e sulla teoria della "ulteriore divulgazione", M. Pezzella, *La diffamazione*, cit., 1013 ss che riporta le obiezioni relative alla natura istantanea della diffamazione e alla mera permanenza tecnica del contenuto online. Il rilievo non contraddice il principio affermato da Cass. pen. n. 12546/2019, ma ne evidenzia la persistente discussione dogmatica.

⁹ Cass. civ., sez. III, ord. 18 agosto 2023, n. 24818, CED 668654.

¹⁰ Cass. civ., sez. III, ord. 27 giugno 2025, n. 17360, CED 675125. In proposito N. Zammarchi, *In tema di responsabilità del blogger per il contenuto diffamatorio. Nota a Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2025, n. 17360*, in questa *Rivista*, 3, 2025, 311 ss.

4. Il rapporto con d.lgs. 70/2003, direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) 2022/2065

Gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 70/2003, attuativi della direttiva 2000/31/CE, disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza per i prestatori intermediari. Per l'hosting provider non attivo, il sistema esclude una vigilanza preventiva generalizzata; la conoscenza dell'illiceità manifesta può tuttavia maturare anche *aliunde* e non richiede necessariamente una comunicazione dell'autorità. La giurisprudenza civile ha elaborato la distinzione fra provider passivo, che si limita a ospitare dati, e provider attivo, che interviene nella loro organizzazione, selezione, indicizzazione o valorizzazione.

Il blogger personale non coincide necessariamente con nessuna di queste figure. Può limitarsi a ospitare una discussione sul proprio sito; può, però, utilizzare strumenti di moderazione, evidenziazione o gestione tali da incidere funzionalmente sul contenuto. Non è quindi corretto dedurre dalla disciplina dell'hosting un regime uniforme per ogni amministratore di blog, né trasferire automaticamente sul blogger esenzioni o doveri propri del prestatore tecnico. Cass. n. 17360/2025 rileva proprio perché connette l'attivazione alla conoscenza, senza trasformare l'intervento dell'autorità in condizione universale e necessaria della conoscibilità.¹¹

Il regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, è rilevante per i prestatori di servizi intermediari e per gli obblighi di diligenza, trasparenza e gestione delle segnalazioni previsti in ragione della categoria del servizio. Non deve tuttavia essere presentato come automatica fonte della responsabilità del blogger personale. Prima di invocarne gli obblighi occorre verificare la qualifica soggettiva e funzionale dell'operatore, il servizio concretamente prestato e l'ambito di applicazione della disposizione. Il regolamento consolida il rifiuto di obblighi generali di monitoraggio, ma non rende irrilevante la conoscenza specifica di contenuti manifestamente illeciti.

5. Vuoto legislativo e tecnica interpretativa

È esatto rilevare una lacuna di disciplina specifica della figura del blogger; non è invece esatto parlare di lacuna assoluta di tutela. L'ordinamento dispone di norme sulla diffamazione, sul concorso di persone nel reato,

¹¹ La diversità funzionale tra blogger e prestatore tecnico è sottolineata anche da Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2019, n. 12546; M. Pezzella, op. cit., §§ 15.2 e 15.3.4. L'eventuale applicabilità delle regole sugli intermediari richiede pertanto una verifica in concreto del ruolo svolto e non può essere presunta dalla sola titolarità del sito.

sulla responsabilità aquiliana e sui servizi della società dell'informazione. La difficoltà consiste nel coordinarle senza creare per via interpretativa un soggetto equiparato al direttore responsabile o un obbligo generale di controllo che il legislatore europeo ha espressamente rifiutato.

In sede penale, definire l'orientamento come analogia è metodologicamente improprio. Se l'addebito è fondato sugli artt. 110 e 595, c. 3, c.p., e la condotta successiva dimostra un contributo volontario alla perdurante divulgazione, si tratta di applicazione diretta di fattispecie esistenti, da provare rigorosamente. Sarebbe invece inammissibile un'analogia *in malam partem* dell'art. 57 c.p., espressamente esclusa dalla Cassazione.

In sede civile appare più persuasivo parlare di interpretazione evolutiva, o estensiva, delle clausole generali dell'art. 2043 c.c. e della nozione di conoscenza e rimozione nel quadro del d.lgs. 70/2003. Non si tratta di colmare apoditticamente un vuoto, ma di applicare criteri generali a una forma contemporanea di pubblicazione.

6. Conclusioni

L'ordinanza in commento consolida un equilibrio ragionevole: nessun obbligo generale di controllo preventivo, ma responsabilità civile per mancata rimozione *ex post* quando la conoscenza del contenuto diffamatorio e l'inerzia del gestore siano accertate in fatto. Il rigetto del ricorso e la conferma della condanna risarcitoria di euro 23.000 non esprimono dunque una responsabilità da status; discendono dalla prova della consapevole permanenza di commenti lesivi, rimossi soltanto dopo l'avvio del primo grado.

Il confine resta delicato. Sul piano penale, esso passa per il concorso consapevole e volontario nella diffusione, ai sensi degli artt. 110 e 595, c. 3, c.p., non per l'art. 57 c.p. né per una posizione di garanzia *ex art.* 40, c. 2, c.p. Sul piano civile, passa per la colpa concretamente motivata ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel rispetto della disciplina degli intermediari.¹² Il DSA

¹² S. Raffaele, *Il concorso omissivo in diffamazione del blogger: è responsabilità colpevole?*, in *Giurisprudenza Italiana*, 5, 2023, 1154, evidenzia criticamente l'assenza di una posizione di garanzia e la natura istantanea della diffamazione. Il rischio è di far scivolare il concorso verso una responsabilità per non aver impedito l'altrui fatto, priva del necessario fondamento normativo. La risposta giurisprudenziale, fondata sulla consapevole e volontaria adesione, è plausibile soltanto se non viene ridotta a presunzione derivante dal mancato filtraggio. V. Sellaroli, *Presupposti e criteri di imputabilità del blogger per commenti diffamatori postati dagli utenti*, in *ilPenalista.it*, 13 maggio 2019, insiste sulla necessità di criteri di imputazione calibrati su potere di intervento, conoscenza e concreta condotta del gestore. In chiave civilistica, la riflessione suggerisce di evitare formule astratte di colpa in vigilando e di motivare invece sul contenuto della segnalazione, sulla palese riconoscibilità dell'offesa, sulla disponibilità di strumenti di rimozione e sul tempo ragionevolmente

Note a sentenza

impone infine di verificare, prima di ogni automatismo, se il gestore sia davvero un prestatore intermediario e quale ruolo svolga.¹³

Keywords

blogger – defamation – liability for third party comments - criminal liability - tort liability

impiegato per agire.

¹³ Per il necessario bilanciamento fra libertà di espressione e tutela della reputazione nella responsabilità per commenti di utenti, v. CEDU, *Pihl c. Svezia*, ric. 74742/2014 (2017): l'assenza di responsabilità automatica del gestore è valorizzata in relazione alla rimozione immediata ed efficace dopo la conoscenza del contenuto; M. Pezzella, *La diffamazione*, cit., 1008 s.